

**2° ORIGINALE**



**Provincia  
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie  
Settore Rifiuti e Bonifiche

### **Disposizione Dirigenziale**

Raccolta Generale n.5845/2011 del 17/06/2011

Prot. n.102255/2011 del 17/06/2011

Fasc.9.11 / 2010 / 9

**Oggetto: Enki S.r.l. con sede legale in Milano - Via Correggio n. 19. Modifica e contestuale adeguamento al D.M. 27.09.2010 della autorizzazione alla realizzazione di una discarica da ubicarsi in Comune di Cerro Maggiore (MI) - Località Regosella ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti inerti rilasciata con Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2010 - Racc. Gen. n. 9350/2010 del 6.09.2010. Art. 208 del D.Lgs. 152/06**

#### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

**Visto** il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

**Visto** il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

**Vista** la L.R. 16 dicembre 2003, n. 26;

**Vista** la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

**Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione della direttiva n. 1999/31/CE - discariche di rifiuti);

**Visto** il D.M. 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005";

**Vista** la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Richiamato** il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;

**Visti** gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 in data 20.12.2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

**Richiamata** la D.G.R. 30 settembre 2003 n. 7/14393 avente ad oggetto: "Determinazioni in merito alla prima applicazione del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del D.M.13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

**Atteso** che l'impresa Enki S.r.l. è titolare della Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2010 - Racc. Gen. n. 9350/2010 del 6.09.2010 avente per oggetto: "Enki S.r.l. con sede Regale in Milano - Via Correggio n. 19. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di una discarica di rifiuti inerti da ubicarsi in Comune di Cerro Maggiore - località Regosella - nonché autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (DI) di rifiuti inerti. Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e art. 10 del D.Lgs. n. 36/03";

**Richiamata** la prescrizione di cui al punto 1 della suddetta Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2010 secondo cui "l'inizio dei lavori di realizzazione della discarica è subordinato alla completa esecuzione del Piano di rimozione dei rifiuti nell'area in questione, redatto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06; la società Enki S.r.l. pertanto, nel dare comunicazione alla Provincia dell'avvio dei lavori, dovrà contestualmente produrre una dichiarazione del Comune di Cerro Maggiore, quale autorità competente ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06, circa la completa realizzazione di quanto previsto nel suddetto piano";

**Richiamato** il suddetto "Piano di asportazione dei rifiuti abbandonati", rinvenuti nell'area interessata dalla discarica, sita in Comune di Cerro Maggiore - loc. Regosella - presentato dall'impresa Enki S.r.l. ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. (acquisito agli atti provinciali con prot. gen. n. 149626 del 3.08.2010);

**Dato atto** del fatto che:

- il Comune di Cerro Maggiore con nota prot. gen.n. 141386 del 21.07.2010 ha chiesto ad ARPA e Provincia l'espressione di un parere in merito al citato "Piano di asportazione dei rifiuti abbandonati";
- ARPA con nota prot. gen.n. 154296 del 11.08.2010 ha espresso parere favorevole in merito al suddetto piano con richiesta di integrazioni;
- la società ENKI S.r.l. con nota prot. gen. n. 159874 del 1.09.2010 ha dichiarato di assumersi "l'onere per l'asportazione dei terreni contaminati ubicati sull'area di proprietà della Società Autostrade e precisamente sul mappale 124 del Foglio 16";
- la Provincia di Milano con nota prot. gen. n.163964 del 8.09.2010 ha concordato "con quanto richiesto ed espresso da ARPA, con le seguenti prescrizioni: i rifiuti asportati non possono essere utilizzati per il recupero ambientale, deve essere garantito il rispetto del deposito temporaneo dei rifiuti, la platea utilizzata per il deposito temporaneo deve essere dotata di idoneo sistema di raccolta delle acque di dilavamento dei rifiuti e di sistema per evitare la dispersione eolica degli stessi;"

- l'impresa Enki s.r.l. con nota prot. gen. n. 191067 del 20.10.2010 ha comunicato il ritardo rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma originariamente presentato con nota prot. gen. n. 178636 del 4.10.2010, per le motivazioni indicate nella nota stessa;
- ARPA con nota prot. gen. n. 216472 del 30.11.2010 ha trasmesso il verbale del sopralluogo effettuato congiuntamente a personale del Comune di Cerro Maggiore presso l'area in questione da cui risulta che *"sono in corso i lavori di rimozione rifiuti come da cronoprogramma . Sono stati rinvenuti rifiuti anche lungo la scarpata a ridosso dell'autostrada, pertanto prima della loro rimozione, deve essere valutata la stabilità del fronte di scavo al fine di evitare problemi di franamento. Rispetto a quanto preventivato (c.a. 8.000 t.), il quantitativo dei rifiuti finora rinvenuti è aumentato almeno di un terzo, pertanto si rende necessario predisporre una piazzola di stoccaggio temporaneo aggiuntiva di circa 1.200 mq..."*;

Vista la nota del 18.11.2010, prot. gen. n. 209698 del 19.11.2010, con cui Enki S.r.l. ha comunicato quanto segue: *"in data odierna sono state sospese le attività in attesa di ottenere il nulla - osta da parte della Società Autostrade per l'Italia per poter operare nella fascia di rispetto autostradale. Tutti i rifiuti presenti nell'area A sono stati asportati ... Nel contempo per rendere operativa tutta l'attività nel sito si rende necessario impermeabilizzare la discarica, dopo aver rimosso i rifiuti ed aver ottenuto la conformità del fondo scavo da parte di ARPA, si chiede pertanto in difformità da quanto previsto dall'atto autorizzativo [Autorizzazione Dirigenziale n.226/2010 del 6.09.2010 - Racc. Gen. n. 9350/2010 del 6.09.2010], punto 1, di poter eseguire l'approntamento della discarica. Sarebbe così possibile, dopo aver caratterizzato i rifiuti del settore A, collocarli in maniera definitiva all'interno della discarica..."*;

Atteso che, in merito alla suddetta richiesta di modifica della prescrizione di cui al punto 1 della Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2010, con nota provinciale prot. gen. n. 225160 del 15.12.2010 è stato comunicato l'avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.. ed è stata convocata Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per il giorno 17.12.2010;

Preso atto del fatto che, come risulta dal verbale agli atti, nel corso della Conferenza di Servizi del 17.12.2010 sono stati espressi i pareri di seguito riportati:

- *Enki S.r.l.: La società con nota del 18.11.2010 prot. prov. n. 209698 del 19.11.2010 ha richiesto una modifica dell'autorizzazione n. 226/2010 del 6.09.2010 - Racc. Gen. n. 9350/2010 del 6.09.2010. In particolare chiede di modificare l'ordine degli interventi, motivandolo con gli imprevisti che sono intervenuti durante l'asportazione dei rifiuti, come risulta dal verbale del Tavolo Tecnico tenutosi presso gli uffici di Cerro Maggiore, che si allega, che si sintetizzano come segue:*

- *presenza di rifiuti in promiscuità con la società Autostrade lungo la scarpata di proprietà di ANAS contigua con l'area A, ossia il sito interessato al ripristino ambientale;*

- *incremento delle quantità da asportare (area A - area B) dell'ordine del 30, 40% rispetto alle previsioni che comporta la richiesta di un'ulteriore piazzola necessaria allo stoccaggio dei rifiuti asportati;*

- *ragioni di tipo tecnico - operativo in quanto parte dei rifiuti o materiali attualmente giacenti sul fondo scavo dell'area A sono ritenuti idonei alla formazione del drenaggio al di sopra della barriera geologica della discarica;*

- *difficoltà di tipo amministrativo nel definire con la società Autostrade il completamento dell'asportazione dei rifiuti nell'area A;*


*Per queste ragioni Enki propone, dopo aver realizzato la seconda piazzola, di completare per*


quanto possibile nell'area A, l'asportazione dei rifiuti lungo la scarpata autostradale, nell'area B la rimozione completa di tutti i rifiuti fino ad arrivare al rispetto dei limiti della normativa vigente al fine di chiedere la verifica del fondo scavo ad ARPA.

Enki chiede di poter in seguito procedere all'impermeabilizzazione della discarica con la formazione dello strato drenante con il materiale rinvenuto nell'area A, la posa del tessuto - non tessuto sopra lo strato drenante, lo smaltimento dei rifiuti stoccati in piazzola, previa verifica analitica, in contraddittorio con ARPA, che attesti l'idoneità degli stessi al collocamento in discarica.

Si impegna, prima di procedere al ritiro dei rifiuti conto terzi, a definire, anche nel settore A, tutti gli interventi propedeutici al ripristino ambientale.

- ARPA: esprime parere favorevole, anche alla luce di quanto già verificato nel corso del sopralluogo del 12.11.2010. Verrà effettuata un'ulteriore verifica ispettiva a seguito della rimozione dei rifiuti lungo la scarpata (area A);

 **Comune di Cerro Maggiore:** concorda il parere espresso dagli organi tecnici degli enti;

 **Provincia di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche:** prende atto di quanto dichiarato dalla società Enki e dagli altri enti. Considerato che i rilievi effettuati nell'area A riscontrano che la massa di rifiuti prosegue sotto il sedime della scarpata autostradale (oltre la proprietà della società Enki), la società dovrà prevedere un setto divisorio con caratteristiche già illustrate nel verbale del tavolo tecnico e che comunque garantisca la stabilità della scarpata. Si riserva di adottare eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito della conclusione del procedimento autorizzativo in corso.

**Precisato** che la Conferenza, come si evince dal verbale agli atti, si è così conclusa: "La conferenza si conclude con l'acquisizione dei pareri favorevoli degli enti presenti. Dà mandato agli uffici per l'emanazione del relativo provvedimento";

**Richiamato** il verbale del Tavolo Tecnico tenutosi presso il Comune di Cerro Maggiore in data 17.12.2010 avente per oggetto "Piano di asportazione rifiuti presso l'area ex Cava Borromeo - Località Regusella - Cerro Maggiore", citato nel corso della Conferenza di Servizi del 17.12.2010;

**Vista** la nota prot. gen. n. 231994 del 28.12.2010 con cui l'impresa Enki S.r.l. ha chiesto l'adeguamento al D.M. 27 settembre 2010 della citata Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2010 - Racc. Gen.n. 9350/2010 del 6.09.2010;

**Vista** la nota prot. gen. n. 67224 del 19.04.2011 con cui ARPA ha trasmesso "i rapporti di prova relativi alle analisi eseguite sui campioni di terreno prelevati dalla scrivente U.O. in data 4 marzo 2011 dal fondo dell'ex cava Borromeo (porzione B) previa asportazione dei rifiuti come da relativo piano.... Sulla base dei parametri determinati, i campioni risultano conformi ai sensi del D.Lgs. 152/06, Tabella A, Allegato 5 Titolo V della Parte Quarta.... Per quanto sopra esposto si ritiene che l'asportazione dei rifiuti della porzione B dell'ex cava (come da planimetria allegata al verbale del tavolo tecnico del 17.12.2010) sia da considerarsi positivamente concluso";

**Preso atto** del fatto che:

- il Comune di Cerro Maggiore ha convocato per il 23.05.2011 un Tavolo Tecnico "per discutere in merito alla terminazione dei lavori di asporto dei rifiuti (zona B) e successivo ripristino della quota finale dell'attività di scavo propedeutica ai lavori preparatori del sito per avviare le attività di

*allestimento della discarica";*

- nel corso suddetto Tavolo Tecnico, come risulta dal verbale agli atti (acquisito con nota prot. gen. n. 92886 del 1.06.2011), "Comune e ARPA attestano che la società Enki ha ultimato correttamente la rimozione dei rifiuti (zona B), del piano di rimozione rifiuti";

**Viste** le note prot. gen. n. 92305 e prot. gen. n. 92306 del 1.06.2011 con cui l'impresa Enki S.r.l. ha comunicato di "realizzare, ante e post gestione, un fosso perimetrale situato a nord della discarica per regimare le acque superficiali che andrebbero ad interessare la scarpata della discarica, se non opportunamente canalizzate" ed ha fornito la planimetria con indicazione della canalina stessa in fase operativa;

**Vista** la relazione tecnica provinciale redatta in data 6.06.2011, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A, che va a sostituire il precedente Allegato A dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2010;

**Preso atto** che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato A e nella relativa planimetria ad esso allegata;

**Ritenuta**, pertanto, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi del 17.12.2010, della nota ARPA prot. gen. n. 67224 del 19.04.2011, delle risultanze del Tavolo Tecnico del 23.05.2011 ed infine della relazione tecnica provinciale del 6.06.2011, la sussistenza dei presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, la modifica della prescrizione di cui al punto 1 della Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2011 - Racc. Gen. n. 9350/2010 del 6.09.2010 autorizzando l'impresa Enki S.r.l. con sede legale in Milano - Via Correggio n. 1 ad iniziare i lavori di realizzazione della discarica come da progetto approvato nonchè per disporre l'adeguamento al D.M. 27 settembre 2010 della citata autorizzazione;

**Dato atto** che sono confermate, per quanto non espressamente modificate dal presente atto, tutte le condizioni e le prescrizioni previste dalla sopra citata Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2010 - Racc. Gen. n. 9350/2010 del 6.09.2010;

**Determinato** l'importo in € 400,12 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 e s.m.i., importo che già versato dall'impresa Enki S.r.l. sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

## **DISPONE**

ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:

- la modifica della prescrizione di cui al punto 1 della Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2011 - Racc. Gen. n. 9350/2010 del 6.09.2010, autorizzando l'impresa Enki S.r.l. con sede legale in Milano - Via Correggio n. 19 ad iniziare i lavori di realizzazione della discarica sita in Comune di Cerro Maggiore (MI) - località Regosella, come da progetto autorizzato ed, una volta ottenuta l'attestazione di corrispondenza da parte della Provincia di Milano, a

procedere all'esercizio dell'attività di discarica di rifiuti inerti;

- l'adeguamento al D.M. 27 settembre 2010 delle prescrizioni previste nella citata Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2011 - Racc. Gen. n. 9350/2010 del 6.09.2010

così come richiesto dall'impresa con la sopra citata istanza pervenuta il 19.11.2010 con prot. gen. n. 209698, per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati, alle condizioni e con le prescrizioni di cui in premessa e di cui all'Allegato A, che va a sostituire il precedente Allegato A della Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2010, nonché alle sotto indicate prescrizioni:


1. per quanto non previsto dal presente atto, restano invariate tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla Autorizzazione Dirigenziale n. 226/2010 del 6.09.2010 - Racc. Gen. n. 9350/2010 del 6.09.2010 che si intendono integralmente riportate;
2. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di € 400,12 per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 e s.m.i. che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;
3. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) della stessa all'impresa Enki S.r.l. subordinatamente al pagamento degli oneri di cui al punto 2;
4. il presente provvedimento va notificato (o comunicato con altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto) all'impresa ENKI S.r.l. presso la sede legale in Comune di Milano - Via Correggio n. 19 e comunicato ad ARPA, ASL e Comune di Cerro Maggiore;
5. la presente disposizione è da inserire nell'apposito registro delle disposizioni dirigenziali, copia è da trasmettere all'archivio per esposizione all'Albo.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Milano, 17 giugno 2011

*Il Responsabile del procedimento*

*Dott.ssa Raffaella Quitadamo*



*Il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche*

*Dott. Piergiorgio Valentini*



Pratica trattata da: Dott.ssa M. Elisa Mariani

Data: 06/06/2011

ALLEGATO A

Ditta: **ENKI SRL.**

Insediamiento discarica per rifiuti inerti: località Regosella, Cerro Maggiore (MI)

## 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1.1 L'area interessata dalla discarica avente una superficie complessiva di 19.350 mq, risulta ubicata nel territorio comunale di Cerro Maggiore, in località Regosella, ed è individuata dai seguenti mappali: 7 parte, 11, 14, 16, 344 parte, 348, 352, 357, 359, 391 parte, 409, del Foglio 16 nel N.C.E.U. del Comune stesso;



La suddetta area ha la seguente destinazione urbanistica: "Zona F, ambito unitario di tutela paesistico-ambientale delle aree libere agricole e forestali del territorio comunale"; il mappale 385 parte (70% circa) è destinato a sede stradale; parte dei mappali 7, 11, 14, 16, 344, 348, 352, 357, 359, 391, 409, sono interessati da area di rispetto stradale;

1.3 La discarica interesserà i mappali 352, 14, 348, 11, 391 parte, 344 parte, del Foglio 16;

1.4 E' previsto il ripristino ambientale anche delle aree adiacenti la discarica, individuate dai mappali 359, 409, 357, 16, 7 parte, 344 parte, 391 parte, 348 parte, del Foglio 16; tale ripristino verrà effettuato con terreni conformi a quanto previsto dall'art. 186 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

1.5 La discarica è rappresentata nella Tavola 7 "Accesso, area servizi e raccolta acque, revisione Agosto 2010", revisione n° 2 del 31/05/2011 (la revisione è consistita nell'inserimento di un fosso perimetrale a nord della discarica per regolare le acque superficiali che andrebbero a interessare la scarpata della discarica).

1.6 Dal punto di vista dimensionale la discarica per rifiuti inerti sarà caratterizzata dai seguenti parametri:

- **Settore unico;**
- **Superficie area: 11.800 mq;**
- **Volume cavità: 86.800 mc;**
- **Tempo di riempimento: 2 anni;**
- **Tempo ripristino ambientale: 1 anno;**

1.7 La capacità della discarica espressa in termini di volume utile di rifiuti è di 86.800 mc; si prevede di conferire presso la discarica un quantitativo di rifiuti pari a 540 ton/360 mc/giorno.


1.8 Il direttore tecnico responsabile della discarica di rifiuti inerti è il Dr. Martini Rino.

## 2. PRESCRIZIONI

2.1 Come prescritto dall'art. 9, comma 2, del D.L.vo 36/2003 l'autorità competente per territorio (Provincia e/o ARPA) dovrà verificare che l'impianto soddisfi le condizioni e le

prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima prima che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio;

2.2 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del D.M.27/09/2010, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti, quelli elencati nella tabella 1 del D.M. 27/09/2010:



CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONE	ATTIVITA'
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro**	Solo se privi di leganti organici	D1
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		D1
150107	Imballaggi in vetro		D1
170101	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170102	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170103	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170202	Vetro		D1
170504	Terra e rocce ***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati	D1
191205	Vetro		D1
200102	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente	D1
200202	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba	D1

(\*) rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 170904. L'origine dei rifiuti deve essere nota.



- esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(\*\*) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(\*\*\*) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.

2.3 Sono ammessi anche i seguenti rifiuti provenienti da siti contaminati:

CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONE	ATTIVITA'
170504	Terre e rocce provenienti da siti contaminati	Rispetto delle Tabelle 2, 3, 4 del D.M. 27/9/2010	D1

Deve essere rispettato quanto previsto dal D.L.vo 13/01/2003 nr. 36 e dal D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;

- 2.5 E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi, soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto stesso;
- 2.6 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.7 L'accumulo dei rifiuti dovrà essere attuato in modo da assicurare un'eccellente compattazione tale da conferire al terreno ripristinato una resistenza meccanica identica a quella originaria, onde evitare successivi rischi di frane;
- 2.8 Dovrà essere posto in essere dal gestore dell'impianto ogni idoneo accorgimento teso ad evitare scarichi abusivi di qualsiasi natura, approntando inoltre idonea recinzione su tutto il perimetro dell'impianto con altezza pari ad almeno cm 180;
- 2.9 La ditta dovrà localizzare e quotare i piezometri utilizzando i capisaldi della rete GPS della Provincia di Milano ed a portare un punto quotato nell'area per tutti i controlli del caso;
- 2.10 L'impianto di smaltimento dovrà essere dotato di una centralina per la rilevazione dei dati meteo climatici; la tipologia delle misure meteo climatiche è quella indicata dalla tabella 2, Allegato 2 del D.L.vo 36/2003; l'installazione della centralina dovrà essere effettuata solo nel caso in cui non sia esistente una analoga in un raggio significativo;
- 2.11 La ditta, durante la fase di gestione della discarica, dovrà effettuare trimestralmente il monitoraggio delle acque sotterranee interessate dall'impianto; i parametri da verificare sono quelli riportati in Tabella 1, Allegato 2 del D.L.vo 36/2003;
- 2.12 Il substrato della base e dei lati della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- Conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-7}$  m/sec;
- Spessore  $\geq 1$  metro;

- 2.16 La copertura superficiale finale della discarica deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:
- a) strato superficiale di copertura con spessore  $\geq 1$  metro che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
  - b) strato drenante con spessore  $\geq 0,5$  metri in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti c) e d);
  - c) strato minerale superiore compattato di spessore  $\geq 0,5$  metri e di bassa conducibilità idraulica;
  - d) strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante;



Il recupero ambientale del settore dovrà essere completato entro 12 mesi dal riempimento e dovrà essere eseguito in modo tale da assicurare il deflusso delle acque meteoriche predisponendo una rete di drenaggio mediante canalette di raccolta che convogliano in opportuna vasca di decantazione;

- 2.18 Per quanto concerne la gestione post operativa della discarica, fissata in anni dieci a partire dalla data di completamento del ripristino ambientale, la ditta dovrà attenersi a quanto segue:
- a) effettuare nei piezometri presenti prelievi ed analisi delle acque di falda con cadenza almeno semestrale;
  - b) dovrà essere prevista una manutenzione delle aree recuperate evitando fenomeni di compromissione degli strati di materiali posti a copertura dei rifiuti inerti (crescita di piante infestanti, deperimento e crescita incontrollata delle essenze posizionate).
- 2.19 Il gestore della discarica deve presentare, almeno una volta all'anno, alla Provincia di Milano una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati, relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
- 2.20 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti.

## PRESCRIZIONI ARPA

- 2.21 La Ditta deve presentare agli Enti di controllo, il crono programma relativo al piano di posa degli strati di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica, con la descrizione della tipologia e delle modalità di esecuzione delle prove di verifica agli adempimenti del D.Lgs 36/2003;
- 2.22 Per garantire la possibilità di effettuare verifiche in contraddittorio, la Ditta deve comunicare con un congruo anticipo la realizzazione delle campagne analitiche.



Vengono approvati il Piano di gestione operativa, il Piano di gestione post operativa, il Piano di sorveglianza e controllo e il Piano di ripristino ambientale, datati Novembre 2009, e s.m.i., presentati dalla Ditta.

IL DIRETTORE  
SETTORE RIFIUTI BONIFICHE  
**Dr. Piergiorgio Valentini**

Pratica trattata da: Dr. Rocco Caravelli

RELAZIONE DI AVVENUTO RITIRO:

L'anno 2004... il giorno 14 del mese di UGLIO.....alle ore 11.00...nella sede provinciale di Corso di Porta Vittoria n. 27, il sottoscritto GIANFRANCO PESSINA.....in qualità di delegato ENNI S.r.l......dà atto di aver ritirato il presente atto con consegna a mani da M. EUSA KAMANN.....

Il dipendente provinciale



*[Handwritten signature]*

Il ricevente

*[Handwritten signature]*

**ENKI S.r.l.**

C.na Notaria - Pozzolo F.ro (AL)

MOD. 13.04

Rev.00

Tavola:

7

Progetto:  
Project:

Impianto di smaltimento di  
discarica per rifiuti inerti ai sensi D.Lgs. 36/2006  
e D.Lgs. 152/2006

Data:

26/08/2010

Scala:



Titolo:  
Title:

ACCESSO, AREA SERVIZI E  
RACCOLTA ACQUE  
REVISIONE AGOSTO 2010

Progetto n.:

Cliente:  
Customer:


Enki Srl

Archivio:

R  
e  
v  
i  
s  
i  
o

n.	DATA Date	REDAZIONE Prepared	VERIFICA Check	APPROVAZIONE Approved	DESCRIZIONE REVISIONE Description of revision
0	26/8/2010				emissione
1	28/5/2011				revisione
2	31/5/2011				revisione
3					
4					
5					
6					

Timbro e firma:



*Giuliana Schiavon*

